

Codice A1811B

D.D. 14 luglio 2022, n. 2150

Accordo di Programma per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi. Presa d'atto del Verbale di Collaudo tecnico-amministrativo e del Verbale di Collaudo statico delle opere relative all'Asse Debouchè.



ATTO DD 2150/A1811B/2022

DEL 14/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Accordo di Programma per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi. Presa d'atto del Verbale di Collaudo tecnico-amministrativo e del Verbale di Collaudo statico delle opere relative all'Asse Debouchè.

Premesso che:

In data 16/05/2008 con atto Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21/04/2008) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. *“per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi”*; l'Accordo è stato adottato con D.P.G.R. n. 96 del 29/07/2008.

Per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2, così modificati dalle deliberazioni di Conferenza di Servizi per l'autorizzazione commerciale, è risultato necessario integrare e modificare l'Accordo di Programma sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori, le fonti di finanziamento e i tempi di attuazione. Pertanto è stata sottoscritta l'Integrazione e Modifica dell'Accordo con Atto Rep. n. 291/014 del 08/09/2014.

Il sopraccitato A.d.P. e la successiva integrazione e modifica, disciplinano modalità, oneri e tempi di realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è inclusa la realizzazione dell'intervento "Asse Debouchè" riportato al punto 2 della Tabella Allegato lettera E alla integrazione e modifica dell'A.d.P., previsto a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. .

Con l'Integrazione e Modifica all'Accordo, la Regione Piemonte si è obbligata a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma complessiva di € 8.400.000,00 contribuendo per l'Asse Debouchè per una quota non superiore al 49,9% del costo con un limite di spesa di € 7.500.000,00 e per l'Asse Rottalunga 1 per una quota con un limite di spesa di € 900.000,00.

Mediante la Convenzione Attuativa Rep. n. 337/014 del 03.10.2014 sono stati disciplinati i rapporti tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per il finanziamento e la realizzazione dell'Asse Debouchè e con la Convenzione Attuativa Rep. n. 338/014 del 03.10.2014 i reciproci rapporti tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e la Società Campi di Vinovo S.p.A., per l'intervento relativo all'Asse Rottalunga 1

Con D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del Collegio di Vigilanza del 05.07.2017 autorizzando l'utilizzo delle economie di spesa di parte regionale sull'asse Debouchè pari a € 1.305.165,97. Verranno utilizzati € 415.134,11 per cofinanziare, per una quota massima del 49,9%, la realizzazione degli interventi relativi al collegamento viario di collegamento tra l'asse Scarrone e la zona industriale e di modifica dell'accesso alla zona industriale dall'Asse Debouchè e la restante parte, pari ad € 890.031,86, quale incremento del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'Asse Rottalunga.

Per tenere conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 con Determina del Direttore n. 4335 del 20.12.2017 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa per la realizzazione degli interventi aggiuntivi inerenti l'adeguamento dell'Asse Debouchè (repertoriato al n. 314 del 27.12.2017) e con Determina del Direttore n. 4201 del 19.12.2018 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa per la realizzazione dell'Asse Rottalunga (repertoriato al n. 30 del 16.01.2019).

Al fine di consentire l'attuazione di tutti gli interventi riconducibili al sopraccitato A.d.P. con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 è stato adottato l'Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma Rep. n.13483 del 16.05.2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. *"per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi"* che proroga la validità dell'Accordo al 31.12.2022.

Al fine di consentire il prosieguo dell'attuazione degli interventi, facendo seguito alla proroga dell'Accordo di cui sopra, si è proceduto alla proroga delle convenzioni attuative, anch'esse con proroga della validità al 31.12.2022.

Preso atto che:

La Società Campi di Vinovo S.p.A. ha indetto apposita gara per l'aggiudicazione dei lavori relativi all'Asse Debouchè ed è risultata aggiudicataria l'impresa Cerutti Lorenzo S.r.l. (NEOCOS S.r.l.) con un ribasso d'asta pari al 24,16% ed è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 02.05.2016 per un importo di € 9.012.893,06 (dte IVA).

Il Direttore dei Lavori Ing. Attilio Marra ha provveduto alla consegna parziale dei lavori in data 23.05.2016 e terminate le cause ostative che impedivano la consegna totale, in data 30.09.2016 ha provveduto all'ultima consegna lavori e pertanto il termine contrattuale (330 giorni naturali e consecutivi) per la conclusione è stato fissato al 25.08.2017.

In data 25.08.2017 il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori con apposito verbale, accertando lavorazioni di piccola entità da completare non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per i quali ha assegnato 60 gg naturali e consecutivi per la loro ultimazione, effettivamente terminata il 25.10.2017 e pertanto nei termini assegnati.

In data 28.06.2018 la Commissione di Collaudo, composta dall'ing. Andrea Tealdi (Presidente, designato dalla Regione Piemonte), l'ing. Giovanni Candiano (designato dalla Città Metropolitana di Torino) e l'ing. Giovanni Battista Quirico, individuato dalla Società Campi di Vinovo S.p.A., hanno sottoscritto l'Atto Unico di Collaudo dal quale emerge che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
 - prezzi applicati nella contabilizzazione sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
 - l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzato e pari ad € 9.006.936,21;
 - i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali;
 - l'Impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
 - l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici
- e che pertanto le opere sono collaudabili.

Il certificato di collaudo è divenuto definitivo il 28.06.2020 (trascorsi due anni dall'emissione) e pertanto non necessita di formale approvazione.

In data 5.12.2017 è stato rilasciato dai collaudatori il certificato di collaudo statico delle opere strutturali relative all'intervento di che trattasi.

Dato atto che ai fini della consegna definitiva delle opere da parte della Società Campi di Vinovo S.p.A. a Città Metropolitana, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo, è opportuna una presa d'atto da parte della Regione Piemonte dell'avvenuto collaudo tecnico-amministrativo e statico delle opere.

Per tutto quanto sopra esposto,

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs.165/2001 "Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"

- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"

determina

di prendere atto, ai fini della consegna dell'opera da parte della Società Campi di Vinovo agli Enti di spettanza, secondo quanto stabilito dall'Allegato F della Modifica dell'Accordo rep. n. 291/014 del 08/09/2014, di quanto contenuto nel Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e del Certificato di Collaudo statico rilasciati dai collaudatori rispettivamente in data 28.06.2018 e in data 05.12.2017 e che tali certificazioni sono divenute definitive essendo trascorsi due anni dall'emissione, quindi non necessitano di ulteriore approvazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

MA

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino